

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il rimborso del car sharing non concorre al reddito del dipendente***

di Alessandro Bonuzzi

Il **rimborso** da parte del datore di lavoro delle spese di **car sharing** sostenute dal dipendente **non** concorre alla formazione del **reddito del lavoratore**, ancorché il servizio sia stato utilizzato in occasione di **trasferte** nell'ambito del **territorio comunale** in cui si trova la **sede di lavoro**.

Lo ha chiarito la [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/E](#) di ieri.

La questione affrontata dal documento attiene alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del Tuir, secondo cui *“Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”* di lavoro dipendente.

In pratica, secondo tale norma, quando la trasferta o la missione è svolta all'**interno** del **comune** ove è ubicata la sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore i **soli rimborsi** delle spese di **trasporto** comprovate da **documenti** provenienti dal **vettore**; diversamente, sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

Si ricorda, invece, che per i rimborsi relativi a trasferte **fuori** dal territorio comunale, la normativa prevede un trattamento più *soft*. Infatti, in questi casi, **non** concorrono a formare il reddito del lavoratore

- le indennità, entro una determinata soglia,
- nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Il diverso trattamento trova giustificazione dal voler evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti **poco rilevanti** e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da **terzi** possano **sostituire** la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

Atteso tale quadro normativo di riferimento, la risoluzione in commento fornisce chiarimenti circa la **rilevanza**, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di **car sharing** utilizzato dal lavoratore per trasferte nell'**ambito** del **comune** in cui è ubicata la sede di lavoro.

L'Agenzia osserva come le **fatture** emesse dalla società di *car sharing* a fronte del servizio

prestato risultino idonee ad **attestare l'effettivo spostamento** dalla sede di lavoro e l'**utilizzo** del servizio da parte del dipendente così come prescritto dalla legge. Infatti, la documentazione individua:

- il **destinatario** della prestazione;
- il **percorso** effettuato, con indicazione del luogo di partenza e del luogo di arrivo;
- la **distanza** percorsa;
- la **durata**;
- il luogo di **arrivo**.

Proprio in ragione della **completezza informativa** delle fatture emesse, che per analiticità e dettagli sono paragonabili ai documenti che devono predisporre i conducenti dei taxi, **deve ritenersi che il servizio di car sharing sia equiparabile a quello dei tradizionali sistemi di mobilità**.

Pertanto, a parere dell'Ufficio, le **somme** rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di *car sharing* **non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta**, sebbene questa avvenga all'**interno** dello stesso comune in cui si trova la sede di lavoro.

Occorre infine evidenziare che, in relazione all'indicazione in fattura del destinatario della prestazione, la **previsione esentativa** trova applicazione, sia se la fattura emessa dalla società di *car sharing* è **intestata direttamente al lavoratore**, sia se è **intestata al datore di lavoro**.

